SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 settembre 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Ministero delle imprese e del made in Italy

Regione Lombardia

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2023.

Nomina del prefetto dott. Maurizio Valiante a Commissario straordinario del Governo per il superamento delle situazioni di particolare degrado nell'area del Comune di Manfredonia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» e, in particolare, l'art. 16, comma 1, ove si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere istituiti uno o più commissari straordinari del Governo, nominati tra i prefetti, anche in quiescenza, al fine di superare situazioni di particolare degrado in alcune aree, tra cui quella del Comune di Manfredonia, caratterizzate da una massiva concentrazione di cittadini stranieri e stabilisce, altresì, che ai commissari non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati e gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni competenti;

Visto altresì, l'art. 16, comma 3, del menzionato decreto-legge n. 91 del 2017, secondo cui l'attuazione dell'attività dei commissari straordinari del Governo, indicata dai commi 1 e 2 del medesimo articolo è effettuata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni competenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2022, con il quale il prefetto di Foggia *pro tempore*, dott. Maurizio Valiante, è stato nominato, per un anno Commissario straordinario del Governo per l'area del Comune di Manfredonia (FG);

Vista la nota del 17 luglio 2023 con la quale il Ministro dell'interno, considerata la rilevanza e la complessità dei compiti commissariali ed al fine di assicurare continuità alle linee di intervento già intraprese, ha formulato la proposta di confermare, per un anno, il prefetto di Foggia *pro tempore*, dott. Maurizio Valiante, nell'incarico di Commissario straordinario del Governo per l'area del Comune di Manfredonia (FG);

Visto il *curriculum vitae* del prefetto dott. Maurizio Valiante;

Vista la dichiarazione resa dal prefetto dott. Maurizio Valiante, in ordine all'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché all'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi per lo svolgimento dell'incarico in parola;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in materia di limiti retributivi resa in data 24 luglio 2023 ai sensi dell'art. 23-*ter*, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'interno,

Decreta:

Art. 1.

1. Il prefetto di Foggia *pro tempore*, dott. Maurizio Valiante, nominato Commissario straordinario del Governo per il superamento delle situazioni di particolare degrado dell'area del Comune di Manfredonia (FG) a decorrere dal 4 agosto 2023, è confermato per un ulteriore anno.

2. Il prefetto di Foggia *pro tempore*, dott. Maurizio Valiante, in qualità di Commissario straordinario del Governo per l'area del Comune di Manfredonia (FG), svolge i compiti di cui all'art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2017, citato in premesse.

3. Il Commissario straordinario svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

4. Per lo svolgimento dell'incarico non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2023

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2361

23A04986

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2023.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito all'avvio di procedure concorsuali volte al reclutamento di n. 30.216 posti di docente, di cui n. 21.101 su posto comune e n. 9.115 su posto di sostegno - Anno scolastico 2023/2024.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca» e, in particolare, l'art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, gli articoli 1 e 6 in base ai quali il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, comma 4, secondo cui, a fronte delle determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento, adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto l'art. 39, commi 3 e 3-*bis* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» e, in particolare, l'art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in particolare, l'art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e, in particolare, l'art. 14, comma 7, laddove si dispone, tra l'altro, che, ai fini del conseguimento della pensione anticipata per il personale del comparto scuola ed AFAM, si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» e, in particolare, l'art. 4, riguardante, tra l'altro, disposizioni in merito alla copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 59, relativamente a misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'art. 46, relativamente al perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, il comma 20 dell'art. 5 che apporta modificazioni all'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativamente all'accesso ai ruoli del personale docente, con particolare riguardo all'anno di prova e alle immissioni in ruolo;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, in corso di conversione, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025» e, in particolare, l'art. 20, relativamente a disposizioni in merito al reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 16 giugno 2023, prot. n. 86559, con la quale, per l'anno scolastico 2023/2024, è richiesta l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali ordinarie, da effettuarsi secondo quanto previsto dall'art. 59, comma 10 del citato decreto-legge n. 73 del 2021, per un totale di n. 30.216 posti di docente, di cui n. 21.101 su posto comune e n. 9.115 su posto di sostegno;

Preso atto che con la predetta nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 16 giugno 2023, prot. n. 86559, viene reso noto che il contingente di posti per i quali viene richiesta l'autorizzazione a bandire procedure concorsuali deriva dalla differenza tra i posti vacanti e
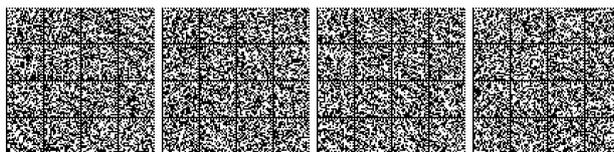
disponibili dopo le operazioni di mobilità al netto degli esuberi (n. 81.023) e il numero di immissioni in ruolo stimate per l'anno scolastico 2023/2024, pari a n. 50.807, oggetto di specifica richiesta di autorizzazione ad assumere oggetto della nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 16 giugno 2023, prot. n. 86471;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 luglio 2023, protocollo n. 29009, con cui, nel trasmettere il parere di cui alla nota del 6 luglio 2023, prot. n. 194272, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP) - del medesimo Ministero, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare;

Ritenuto di poter autorizzare il Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno scolastico 2023/2024, all'avvio delle procedure concorsuali per n. 30.216 posti di personale docente, di cui n. 21.101 su posto comune e n. 9.115 su posto di sostegno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato, per l'anno scolastico 2023/2024, all'avvio delle procedure concorsuali per n. 30.216 posti di personale docente, di cui n. 21.101 su posto comune e n. 9.115 su posto di sostegno.

2. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1, restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall'art. 39, commi 3 e 3-*bis* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2023

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Ministro per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2407

23A04997

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 6 aprile 2023.

Specifica disciplina per l'individuazione dei progetti di rilevanza strategica nel settore navale rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

E CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, riguardante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto l'art. 1, comma 712, della citata legge che, al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, prevede l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, per progetti di rilevanza strategica nel settore navale;

Considerato che, a tal fine, la sopra richiamata disposizione prevede che con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca e con il Ministero della difesa, sono individuati i criteri per il finanziamento dei predetti progetti;
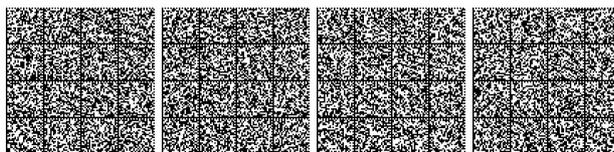
Considerata la rilevanza degli obiettivi di sviluppo del settore navale attraverso meccanismi di incentivazione di progetti di rilevanza strategica volti ad implementare l'innovazione tecnologica e digitale e la sostenibilità ambientale;

Considerato il rinvio operato dalla sopra citata disposizione normativa di cui all'art. 1, comma 712, legge 30 dicembre 2021, n. 234 alle modalità di finanziamento previste dalla legge 24 dicembre 1985, n. 808 riguardante «Interventi perdo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico»;

Ritenuto necessario definire una specifica disciplina per l'individuazione dei citati progetti di rilevanza strategica nel settore navale;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, con il presente decreto sono individuati i criteri per l'individuazione dei progetti di rilevanza strategica nel settore navale rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'art. 3 del presente decreto le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parte degli stessi.

2. Sono considerate in possesso del requisito di cui al comma 1 le imprese che nei due esercizi antecedenti la presentazione della domanda abbiano avuto un fatturato annuo di almeno il 50% per le grandi imprese o di almeno il 25% per le PMI da attività di costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parti degli stessi.

3. Le imprese di cui al comma 1 devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere una stabile organizzazione in Italia;

b) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese;

c) non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

Art. 3.

Bandi

1. Con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sulla base di quanto previsto dal presente decreto, sono attivate le procedure a bando per la presentazione dei progetti e delle relative domande di finanziamento. A tal fine sono stabiliti criteri e modalità di finanziamento dei progetti ammissibili, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 4.

Criteri di individuazione dei progetti

1. Ai fini dell'individuazione dei progetti, limitatamente alle finalità di cui all'art. 1, comma 712, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si terrà conto dei seguenti criteri:

a) qualità tecnica e innovatività tecnologica e digitale del progetto;

b) funzionalità delle tecnologie/prodotti da sviluppare alle esigenze specifiche di sostenibilità ambientale;

c) capacità tecnica dell'impresa proponente;

d) fattibilità tecnica del progetto;

e) sostenibilità economico-finanziaria del progetto;

f) prossimità del progetto all'industrializzazione e commercializzazione dei risultati;

g) qualora applicabile, grado di standardizzazione, intesa come utilizzo, durante lo sviluppo dei prodotti all'interno del progetto, di modelli di riferimento pubblicamente riconosciuti;

h) qualora applicabile, grado di modularità, intesa come idoneità dei prodotti sviluppati all'interno del progetto a poter essere suddivisi in moduli di livello inferiore, indipendenti, in grado di svolgere specifiche funzioni;

i) qualora applicabile, grado di interoperabilità, intesa come idoneità dei prodotti sviluppati all'interno del progetto a scambiare informazioni e interagire con altri prodotti, grazie alla presenza di interfacce *standard*;

j) qualora applicabile, grado di scalabilità, intesa come idoneità dei prodotti sviluppati all'interno del progetto a rispondere ad esigenze di dimensioni variabili senza modificare significativamente i propri principi fondamentali.

2. I progetti saranno valutati nel merito da un'apposita Commissione composta da tre membri esperti nel settore navale di cui uno designato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, uno dal Ministero dell'università e della ricerca ed uno dal Ministero della difesa.
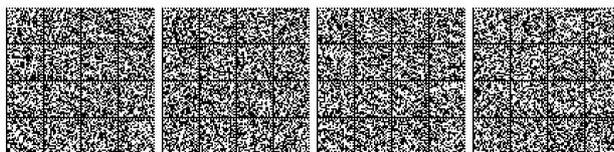
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2023

Il Ministro delle imprese e del made in Italy
URSO

Il Ministro dell'università e della ricerca
BERNINI

Il Ministro della difesa
CROSETTO

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1191

23A04966

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 luglio 2023.

Modifiche al decreto 30 settembre 2022, recante: «Disposizioni per il riconoscimento, in favore dell'autotrasporto su strada di merci per conto terzi, di un credito d'imposta sull'acquisto del componente *Ad blue* per l'alimentazione dei veicoli Euro V e superiori. Anno 2022».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

E CON

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante: «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali» e, in particolare, l'art. 6, comma 3, che destina alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V, risorse finanziarie, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 15 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del componente *Ad-Blue* necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2023, n. 43, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura di cui alla norma sopra richiamata;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 – Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la comunicazione della Commissione C(2022) 7945 *final* del 28 ottobre 2022, che ha sostituito la precedente comunicazione C(2022) 1890 del 23 marzo 2022 *final* recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;

Vista in particolare la sezione 2.1 in materia di «Aiuti di importo limitato» della predetta comunicazione che ha innalzato a 2.000.000,00 di euro il contributo massimo concedibile alla singola impresa e prorogato al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale può essere concesso l'aiuto;

Considerata pertanto la necessità di aggiornare le disposizioni contenute nel decreto 30 settembre 2022, sopra richiamato, per conformarle a quanto previsto nella sezione 2.1 punto (55) della comunicazione C(2022) 7945 *final*;

Preso atto infine che con decisione C(2022) 9571 *final* in data 14 dicembre 2022 la Commissione ha ritenuto compatibile con l'art. 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del TFUE, la misura adeguata nel senso sopra indicato;
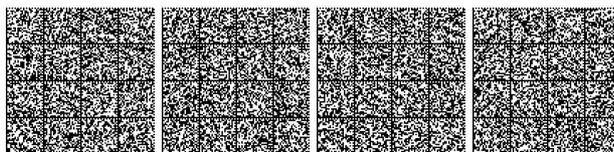
Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto 30 settembre 2022

1. All'art. 3 del decreto ministeriale 30 settembre 2022, richiamato in premessa, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, sono concessi entro e non oltre il termine previsto dalla comunicazione della Commissione C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 e compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni, causate dalla crisi economica a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, non ne compromettano la redditività.»

3. I contributi di cui al presente decreto si cumulano con quelli di cui all'art. 3 del decreto-legge 50/2022. L'ammontare complessivo massimo del credito d'imposta concedibile alla singola impresa, in conformità a quanto previsto dalla comunicazione della Commissione C (2022) 7945 final del 28 ottobre 2022, è determinato in euro 2.000.000,00.».

Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2023

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
SALVINI

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
PICCHETTO FRATIN

Il Vice Ministro dell'economia e delle finanze
LEO

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2668

23A04965

DECRETO 4 agosto 2023.

Disposizioni per l'attuazione delle misure per il riconoscimento, in favore delle imprese di trasporto su strada di persone, non soggetto a obblighi di servizio pubblico, di un credito d'imposta sull'acquisto di carburante utilizzato per l'alimentazione di autobus ad elevata sostenibilità. Secondo semestre 2022.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», come modificato dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

Visto, in particolare, l'art. 14, recante disposizioni per il sostegno del settore del trasporto, che, al comma 1, lettera *b)*, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, autorizza la spesa di quindici milioni di euro, da destinare al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del dodici per cento della spesa sostenuta nel secondo semestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro V o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

Visto il comma 1, dell'art. 14 del decreto-legge n. 144 del 2022, ai sensi del quale si prevede che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis*, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli»;
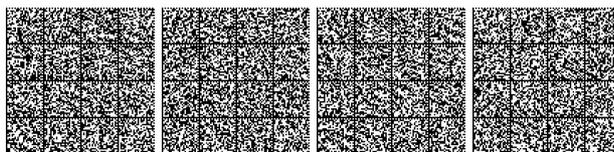
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17 che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispongono il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, gli articoli 8 e 9 in materia di registrazione degli aiuti subordinati a una procedura di concessione;

Considerato che la grave difficoltà in cui versano le imprese di trasporto di persone a causa del costante aumento del prezzo dei carburanti subito nel corso del 2022, richiede l'attuazione di procedure celeri per il riconoscimento dei contributi di cui al citato art. 14, comma 1, lettera *b)*, decreto-legge n. 144 del 2022;

Considerato che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quale ente competente alla gestione delle procedure relative al credito d'imposta delle accise sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dispone di strumenti idonei alla ricezione delle domande delle imprese destinatarie dei predetti contributi, utili per le finalità di cui al presente decreto;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Considerata la necessità di definire i criteri e le modalità di assegnazione delle predette risorse nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

Visti gli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea;

Considerato che nel corso dell'anno 2022 il gasolio ha avuto considerevoli aumenti del costo di acquisto, incrementando il già assai elevato livello della crisi di liquidità economica della totalità delle imprese di trasporto su strada di persone, che risulta essere uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi economica per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi delle fonti di energia;

Vista la comunicazione della Commissione C (2023) 1711 del 9 marzo 2023 *final* recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» ed in particolare la sezione 2.1 in materia di «Aiuti di importo limitato»;

Visto il decreto del ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 13 settembre 2022, n. 273, recante «Modalità per la concessione del contributo per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione di autobus ad alta sostenibilità a favore di imprese che erogano servizi di trasporto di persone non soggetti a obblighi di servizio pubblico», per quanto riguarda il venti per cento della spesa sostenuta da ciascuna impresa nel secondo quadrimestre dell'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la decisione C (2022) 7666 del 25 ottobre 2022;

Vista la decisione C (2023) 2349 del 31 marzo 2023;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, si provvede a pubblicare sovvenzioni/liquidazioni sul sito predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla voce «Amministrazione trasparente» - «Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici» - «Atti di concessione» - beneficiario;

Tenuto conto degli esiti del confronto con le associazioni di categoria del trasporto di persone su strada;

Valutata la possibilità di collaborazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per quanto concerne l'organizzazione della piattaforma digitale per la presentazione delle istanze da parte delle imprese ed il conseguente invio dei dati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerata la necessità di definire i criteri e le modalità di assegnazione del credito d'imposta nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
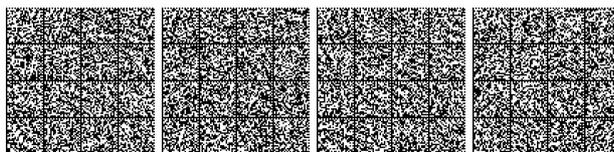
Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto definiscono i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 14, comma 1, lettera *b)*, decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, così come modificato dal decreto-legge 48 del 2023, finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo dei carburanti con particolare riguardo alle procedure di concessione, nel rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere al contributo di cui al presente decreto le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) di cui all'art. 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che effettuano servizi di trasporto di persone su strada, resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, che utilizzano per l'esercizio delle predette attività veicoli di categoria euro V o superiore.

Art. 3.

Credito d'imposta concedibile

1. Le risorse, nel limite dell'importo autorizzato, sono assegnate, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del dodici per cento delle spesa sostenuta nel secondo semestre dell'anno 2022 e, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gasolio impiegato dai soggetti, che effettuano servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in veicoli di categoria euro V o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

2. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, sono concessi entro e non oltre il termine previsto dal punto 61 della Sezione 2.1 comunicazione della Commissione C (2023) 1711 del 9 marzo 2023 *final* e, essendo finalizzati ad attenuare gli aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gasolio relativamente ad un periodo limitato, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del TFUE.

3. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Art. 4.

Procedura di concessione del credito d'imposta

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone gli atti necessari per l'individuazione dei soggetti beneficiari della presente misura, della determinazione del credito d'imposta concedibile, nonché della approvazione degli atti necessari al riconoscimento del relativo credito d'imposta.

2. Con successivo decreto direttoriale a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di cui all'art. 2. L'istanza è presentata per il tramite di apposita piattaforma informatica che consente di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile: identificazione dell'impresa, indicazione delle fatture di acquisto del gasolio, somme spese dall'impresa, indicazione degli autobus per i quali il gasolio è stato acquistato. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dai principi contabili adottati dall'impresa.

3. La piattaforma informatica di cui al comma 2 è implementata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

4. La predisposizione della su menzionata piattaforma è svolta con le risorse già previste a legislazione vigente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

5. Con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità per l'effettuazione delle verifiche circa il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 2.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede altresì agli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni.

7. All'esito degli adempimenti di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approva, con uno o più decreti direttoriali, il contributo riconosciuto alle imprese beneficiarie, dando immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dell'importo complessivamente concesso e trasmettendo contestualmente i relativi dati all'Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dall'art. 6. I citati decreti direttoriali sono pubblicati nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella pagina dell'amministrazione trasparente.

Art. 5.

Modalità di fruizione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta è utilizzabile, entro il 31 dicembre 2023, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta concesso è disponibile decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati di cui all'art. 6, comma 1.

2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non eccede l'importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

3. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Art. 6.

Trasmissione di dati

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire del credito d'imposta con l'indicazione dell'importo del credito d'imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi.

2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

Art. 7.

Verifiche e controlli

1. In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento e disporre in ordine alla restituzione all'entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo comportante il superamento del costo sostenuto o, in esito alle verifiche effettuate, emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede in forza dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via telematica al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che, previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero.

4. Le attività previste nel presente decreto sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica con le risorse già previste a legislazione vigente.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La concessione dei contributi di cui al presente decreto è subordinata alla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi della comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 del 9 marzo 2023 *final*.

2. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2023

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
SALVINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2674

23A04987
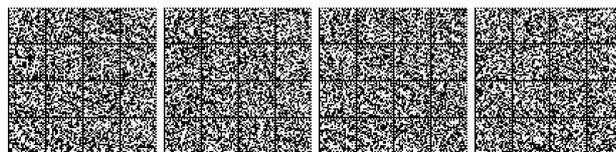
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril e Amlodipina EG Stada».

Estratto determina AAM/PPA n. 537/2023 del 31 agosto 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della procedura IT/H/0636/001-004/II/016 approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS): C.I.2.b

Modifiche agli stampati per allineamento al prodotto di riferimento Acerycal.

Allineamento alla versione corrente del QRD *template.* Modifiche editoriali minori. Le modifiche riguardano i paragrafi 2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.8; 5.1; 5.2; 5.3 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo relativamente al medicinale PERINDOPRIL E AMLODIPINA EG STADA.

Confezioni:

045307016 - «4 mg/5 mg compresse» 10 compresse in blister Al/Al;

045307028 - «4 mg/5 mg compresse» 30 compresse in blister Al/Al;

045307030 - «4 mg/5 mg compresse» 60 compresse in blister Al/Al;

045307042 - «4 mg/5 mg compresse» 90 compresse in blister Al/Al;

045307055 - «4 mg/5 mg compresse»100 compresse in contenitore Hdpe;

045307067 - «4 mg/10 mg compresse» 10 compresse in blister Al/Al;

045307079 - «4 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister Al/Al;

045307081 - «4 mg/10 mg compresse» 60 compresse in blister Al/Al;

045307093 - «4 mg/10 mg compresse» 90 compresse in blister Al/Al;

045307105 - «4 mg/10 mg compresse» 100 compresse in contenitore Hdpe;

045307117 - «8 mg/5 mg compresse» 10 compresse in blister Al/Al;

045307129 - «8 mg/5 mg compresse» 30 compresse in blister Al/Al;

045307131 - «8 mg/5 mg compresse» 60 compresse in blister Al/Al;

045307143 - «8 mg/5 mg compresse» 90 compresse in blister Al/Al;

045307156 - «8 mg/5 mg compresse» 100 compresse in contenitore Hdpe;

045307168 - «8 mg/10 mg compresse» 10 compresse in blister Al/Al;

045307170 - «8 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister Al/Al;

045307182 - «8 mg/10 mg compresse» 60 compresse in blister Al/Al;

045307194 - «8 mg/10 mg compresse» 90 compresse in blister Al/Al;

045307206 - «8 mg/10 mg compresse» 100 compresse in contenitore Hdp.

Codice pratica: VC2/2022/513.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Pavia, 6, cap 20136, Italia, codice fiscale 12432150154.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successivee modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A04969

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 28 agosto 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Nasreddine Ben Belgacem Boubakri, Console generale della Repubblica Tunisina in Milano.

23A04959

Rilascio di *exequatur*

In data 28 agosto 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Andrea Vannini, Console onorario della Repubblica dell'Unione del Myanmar in Firenze.

23A04960
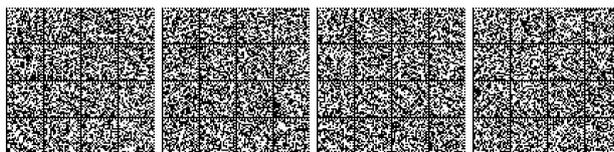
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Sospensione temporanea all'impiego nelle attività estrattive di taluni prodotti in titolo alla società Esplosivi industriali S.a.s. tramite sospensione temporanea dell'iscrizione degli stessi in titolo alla società Esplosivi industriali S.a.s. dall'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

Si comunica ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018, che con decreto dirigenziale del 31 agosto 2023, per i seguenti prodotti, indicati con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emanano i seguenti avvisi:

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore/ Utilizzatore	Avvisi
Senetel Pulsar	1Aa 2231	ORP			EIM	Sospensione temporanea dall'Elenco del prodotto in titolo alla società Esplosivi industriali S.a.s. fino al 31 dicembre 2023
Senetel Pulsar	1Aa 2232	ORP			EIM	Sospensione temporanea dall'Elenco del prodotto in titolo alla società Esplosivi Industriali S.a.s. fino al 31 dicembre 2023
Amonex-1 Ø 70 mm	1Aa 2234	TCS		EIM		Sospensione temporanea dall'Elenco del prodotto in titolo alla società Esplosivi Industriali S.a.s. fino al 31 dicembre 2023
Amonex-3 Ø 70 mm	1Aa 2237	TCS		EIM		Sospensione temporanea dall'Elenco del prodotto in titolo alla società Esplosivi Industriali S.a.s. fino al 31 dicembre 2023

Il decreto dirigenziale del 31 agosto 2023 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 1 del citato decreto, sono pubblicati all'indirizzo *web*: https://unmig.mase.gov.it/sicurezza/attivita-per-la-sicurezza/elenco-degli-esplosivi/ .

23A04974

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo al decreto 19 luglio 2023 – Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina. Elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 19 luglio 2023 è stato approvato l'elenco dei soggetti in favore dei quali è disposta la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, a valere sulle risorse del Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina.

Ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

23A04970

Comunicato relativo al decreto 29 agosto 2023 – Voucher per consulenza in innovazione – secondo sportello. Proroga del termine ultimo per la trasmissione delle istanze di iscrizione all'elenco MIMIt.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 29 agosto 2023 è stato prorogato al 5 ottobre 2023 il termine ultimo per l'invio al Ministero delle richieste di iscrizione all'elenco MIMIt dei *manager* qualificati e delle società di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto delle agevolazioni, le cui modalità state definite con decreto direttoriale 13 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 23 giugno 2023.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 29 agosto 2023 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy http://www.mimit.gov.it/

23A04971

Comunicato relativo al decreto 29 agosto 2023 – Investimenti sostenibili 4.0 PN RIC 2021-2027. Termini e modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 29 agosto 2023 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni in favore di programmi di investimento proposti da piccole e medie imprese localizzate nei territori delle regioni meno sviluppate, rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell'ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0., di cui al decreto ministeriale 15 maggio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 7 agosto 2023.

Il decreto fissa l'apertura dello sportello a partire dal giorno 18 ottobre 2023 e prevede l'articolazione dell'*iter* di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni in due fasi:

a partire dalle ore 10,00 del 20 settembre 2023 è possibile procedere alla compilazione della domanda;

a partire dalle ore 10,00 del 18 ottobre 2023 le domande compilate potranno essere inviate.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 29 agosto 2023 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy http://www.mimit.gov.it

23A04972

Comunicato relativo al decreto 30 agosto 2023 – Fondo per il sostegno alla transizione industriale. Termini e modalità per la presentazione delle domande di agevolazione.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 30 agosto 2023 sono stati stabiliti i termini e le modalità di apertura e chiusura dello sportello agevolativo disciplinato dal decreto interministeriale 21 ottobre 2022, recante criteri, modalità e condizioni per l'accesso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 dicembre

2022, n. 297, finalizzato a favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici.

Il decreto fissa, altresì, i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni dalle ore 12,00 del 10 ottobre 2023 alle ore 12,00 del 12 dicembre 2023.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 1° settembre 2023 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy: http://www.mimit.gov.it .

23A04973

REGIONE LOMBARDIA

Prima individuazione delle aree prioritarie a rischio radon in Lombardia

Con deliberazione della Giunta regionale n. 508 del 26 giugno 2023 Regione Lombardia ha approvato la «Prima individuazione delle aree prioritarie a rischio Radon in Lombardia ai sensi dell'articolo 11, comma 3, d.lgs. n. 101 del 31 luglio 2020», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Ordinaria n. 26 del 28 giugno 2023.

Elenco dei primi novanta comuni individuati in area prioritaria:

Abbadia Lariana (LC), Algua (BG), Anfo (BS), Aviatico (BG), Bagolino (BS), Besano (VA), Bisuschio (VA), Branzi (BG), Caino (BS), Campodolcino (SO), Carona (BG), Casargo (LC), Cassiglio (BG), Castano Primo (MI), Castello dell'Acqua (SO), Castione della Presolana (BG), Casto (BS), Chiavenna (SO), Clusone (BG), Costa Serina (BG), Cunardo (VA), Dervio (LC), Ferrera di Varese (VA), Fino del Monte (BG), Fonteno (BG), Foppolo (BG), Gandellino (BG), Gerola Alta (SO), Ghedi (BS), Gordona (SO), Gromo (BG), Grosio (SO), Idro (BS), Isola di Fondra (BG), Lavenone (BS), Lenna (BG), Livigno (SO), Lodrino (BS), Lovero (SO), Maccagno con Pino e Veddasca (VA), Mazzo di Valtellina (SO), Mese (SO), Mezzoldo (BG), Moio de' Calvi (BG), Montirone (BS), Odolo (BS), Oliveto Lario (LC), Olmo al Brembo (BG), Oltressenda Alta (BG), Onore (BG), Piario (BG), Piazza Brembana (BG), Piazzatorre (BG), Piazzolo (BG), Piuro (SO), Ponte di Legno (BS), Ponte in Valtellina (SO), Ponte Nossa (BG), Premana (LC), Premolo (BG), Riva di Solto (BG), Sabbio Chiese (BS), Saltrio (VA), Samolaco (SO), San Giacomo Filippo (SO), Selvino (BG), Sernio (SO), Solto Collina (BG), Songavazzo (BG), Spriana (SO), Temù (BS), Torre di Santa Maria (SO), Tovo di Sant'Agata (SO), Valbondione (BG), Valdidentro (SO), Valdisotto (SO), Valfurva (SO), Valgoglio (BG), Vallio Terme (BS), Valnegra (BG), Valvestino (BS), Vanzaghello (MI), Varenna (LC), Vervio (SO), Vestone (BS), Vezza d'Oglio (BS), Villa di Chiavenna (SO), Villa d'Ogna (BG), Vione (BS), Vobarno (BS).

23A04976

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-211) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.